REGOLAMENTO (CEE) N. 824/75 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1975

che stabilisce misure transitorie applicabili agli zuccheri importati nella Comunità in regime preferenziale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 43,

considerando che le disposizioni dell'atto di adesione (2), in particolare quelle del protocollo n. 17 allegato all'atto stesso, autorizzano, sino al 28 febbraio 1975, importazioni preferenziali di zucchero di canna che formano oggetto dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero ; che tale regime è stato messo in atto nel quadro del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 (4) ;

considerando che secondo le disposizioni dell'atto sopraricordato, in particolare quelle del protocollo n. 22 allegato all'atto stesso, la Comunità terrà nella massima considerazione la salvaguardia degli interessi dell'esportazione di zucchero di taluni paesi in via di sviluppo ; che il protocollo sullo zucchero allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé, firmato il 28 febbraio 1975, traduce nei fatti questo impegno prevedendo un regime preferenziale d'importazione di zucchero di canna nella Comunità ; che con la decisione del Consiglio, del 25 febbraio 1975, tale regime è stato esteso a taluni paesi e territori d'oltremare ;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del protocollo allegato alla convenzione e della decisione sopraririferita, il regime preferenziale deve essere messo in atto nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ;

considerando che, tenuto conto del carattere preferenziale del nuovo regime, è necessario prevedere la non applicazione del prelievo all'importazione previsto nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ;

considerando che nella detta convenzione sono state definite delle norme d'origine per quanto riguarda sia le condizioni in base alle quali lo zucchero acquisisce il carattere di prodotto originario sia la giustificazione di tale carattere e le modalità del suo controllo ; che, tenuto conto che tali norme non sono ancora in applicazione nella Comunità, occorre riprenderle, per l'essenziale, nel presente regolamento ; che occorre che tali norme di origine siano estese ai paesi e territori d'oltremare interessati ;

considerando che è necessario tenere conto della differenza dei costi di raffinazione esistenti tra le varie categorie d'imprese della Comunità che raffinano lo zucchero di canna importato in regime preferenziale ; che tale situazione giustifica in taluni casi la riscossione di un prelievo che rappresenti la differenza tra tali costi ovvero la costituzione di una cauzione equivalente ;

considerando inoltre che le importazioni devono essere effettuate nell'ambito del regime dei titoli d'importazioni previsto nel settore dello zucchero ; che tuttavia si devono precisare talune modalità particolari e a tale scopo occorre apportare modifiche e deroghe a certe disposizioni del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/75 (6) ;

considerando che le disposizioni del protocollo allegato alla convenzione e della decisione più sopra ricordati sono state rese applicabili con effetto dal 28 febbraio 1975 al fine di evitare ogni discontinuità nelle importazioni di zucchero di canna a condizioni preferenziali ; che in conseguenza di ciò occorre, in particolare per la gestione dei quantitativi convenuti, prendere certe misure per quanto riguarda le importazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento si applica agli zuccheri bianchi e agli zuccheri greggi delle sottovoci 17.01 B I e B II della tariffa doganale comune, in appresso denominati « zucchero preferenziale », originari degli Stati, paesi e territori indicati nell'allegato I e importati nella Comunità a condizioni preferenziali, a norma, secondo il caso :

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 264 del 1° 10. 1974, pag. 70.
(5) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(6) GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 16.

a) del protocollo sullo zucchero allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé,

b) della decisione del Consiglio, del 25 febbraio 1975, relativa all'importazione di zucchero di canna originario dei paesi e territori d'oltremare.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento n. 1009/67/CEE e dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3330/74 non si applicano all'importazione di zucchero preferenziale.

Articolo 3

1. All'atto della messa in libera pratica di zucchero preferenziale greggio viene riscosso un prelievo pari a 1,07 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero espresso in valore di zucchero bianco in funzione di una resa di zucchero greggio calcolata sottraendo 100 al doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.

2. In deroga al paragrafo 1, il prelievo non viene riscosso :

— per lo zucchero preferenziale greggio, non destinato a essere raffinato, della sottovoce 17.01 B II b) della tariffa doganale comune, ovvero,

— per lo zucchero preferenziale greggio diverso da quello di cui al primo trattino, destinato a essere raffinato in una raffineria, con riserva della costituzione di una cauzione il cui importo è pari a quello del prelievo.

3. Allorquando il prelievo è stato riscosso per zucchero preferenziale greggio, raffinato successivamente in una raffineria, un importo pari al prelievo viene concesso al raffinatore dopo che è stata apportata la prova dell'avvenuta raffinazione.

4. Ai sensi del presente regolamento si intende per raffineria una unità tecnica la cui unica attività consista nel raffinare zucchero greggio o sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido.

Articolo 4

Onde beneficiare dell'esenzione dal prelievo prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, lo zucchero preferenziale è sottoposto a un controllo doganale o a un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

Articolo 5

La cauzione indicata all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, è costituita, a scelta dell'interessato, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponda ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali d'importazione.

Salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata a titolo di prelievo per il quantitativo per il quale l'interessato non apporta la prova, nel termine di sei mesi dalla data dell'importazione, che lo zucchero preferenziale greggio è stato raffinato in una raffineria. Lo svincolo della cauzione ha luogo nel più breve termine.

Articolo 6

L'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 3, è versato al raffinatore dallo Stato membro nel quale lo zucchero preferenziale greggio è raffinato, nella moneta di tale Stato membro dietro presentazione della prova :

a) che lo zucchero greggio in causa è stato raffinato in raffineria, e

b) che il prelievo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stato riscosso all'atto dell'importazione di tale zucchero.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è considerato come zucchero preferenziale, originario degli Stati, paesi o territori menzionati nell'allegato I, lo zucchero che vi è fabbricato utilizzando esclusivamente prodotti ivi raccolti con riserva che sia stato trasportato dal territorio di questi Stati, paesi o territori nel territorio della Comunità senza toccare altri territori. Tuttavia il trasporto di prodotti originari che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi passando attraverso territori diversi da quelli considerati precedentemente, eventualmente anche con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché il passaggio attraverso questi ultimi sia giustificato da regioni geografiche o di necessità di trasporto e sempreché i prodotti non siano stati messi in commercio o offerti al consumo e non abbiano subito, eventualmente, altre operazioni che non siano quelle di carico e scarico ovvero le operazioni destinate ad assicurarne la buona conservazione.

2. La prova del carattere originario, a norma del paragrafo precedente, viene fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura nell'allegato II. Tale certificato è rilasciato all'atto delle esportazioni delle merci al quale si riferisce, dalle autorità doganali dello Stato, paese o territorio d'esportazione. A titolo eccezionale il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche successivamente all'esportazione delle merci alle quali si riferisce allorquando non sia stato rilasciato all'atto di tale esportazione a seguito di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari. In tal caso esso comporta una delle seguenti menzioni :

« RILASCIATO A POSTERIORI », « DÉLIVRÉ A POSTERIORI », « NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UDSTEDT EFTERFØLGENDE ».

La costatazione di piccole discordanze tra le menzioni riprese nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale ai fini dell'espletamento delle formalità d'importazione delle merci, non comporta, ipso facto, l'invalidità del certificato se viene debitamente stabilito che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.

3. Il certificato di cui al paragrafo 2 riporta :

— nella casella 7 una delle seguenti menzioni :

« Applicazione regolamento (CEE) n. 824/75 »
« Application règlement (CEE) nº 824/75 »
« Anwendung von Verordnung (EWG) Nr. 824/75 »
« Toepassing van Verordening (EEG) nr. 824/75 »
« Anvendelse af forordning (EØF) Nr. 824/75 »
« Regulation (EEC) No 824/75 refers ».

Tale titolo indica nella casella 7, anche la data d'imbarco delle merci e il periodo di consegna stabilito nel quadro degli impegni relativi allo zucchero preferenziale ; la menzione di questo periodo non ha nessun effetto sull'applicabilità del certificato all'atto dell'importazione. Tuttavia, per quanto riguarda lo zucchero preferenziale dello Swaziland e del Malawi, in luogo della data d'imbarco delle merci si deve indicare la data di passaggio della frontiera tra questi Stati e il Mozambico ;

— nella casella 8, l'indicazione della sottovoce della tariffa doganale comune per il prodotto di cui trattasi.

4. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese le copie dei certificati EUR. 1 fornite dagli interessati relative alle importazioni avvenute nel corso del mese civile precedente.

Tali copie contengono nella casella 8 le menzioni relative all'operazione d'importazione e i quantitativi effettivamente importati.

Articolo 8

Il testo dell'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dal seguente testo :

« Per lo zucchero preferenziale da importare nella Comunità in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 824/75 il titolo d'importazione riporta :

— nella casella 12, una delle seguenti menzioni :

"ZUCCHERO PREFERENZIALE (Regolamento (CEE) n. 824/75)"
"SUCRE PREFERENTIEL (Règlement (CEE) nº 824/75)"
"PRÄFERENZZUCKER (Verordnung (EWG) Nr. 824/75)"
"PREFERENTIAL SUGAR (Regulation (EEC) No 824/75 refers)"
"PREFERENTIËLE SUIKER (Verordening (EEG) nr. 824/75)"
"PRAFERENCESUKKER (Forordning (EØF) nr. 824/75)".

— nella casella 14, la menzione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario.

La domanda del titolo riporta le stesse menzioni.

Il titolo d'importazione obbliga a importare nel quadro delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 824/75, dallo Stato, paese o territorio per il quale il titolo stesso è stato rilasciato. »

Articolo 9

1. In deroga al disposto dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2637/70 il titolo d'importazione rilasciato per zucchero preferenziale è valido dalla data del rilascio a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 (1), sino alla fine del terzo mese successivo.

2. In deroga al disposto dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2637/70 il tasso della cauzione relativo ai titoli d'importazione per lo zucchero preferenziale è pari a 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 10

Il testo del punto 1 dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 955/70 (2) è completato dal seguente testo :

« tuttavia, i titoli d'importazione rilasciati per zucchero preferenziale in applicazione del regolamento (CEE) n. 824/75 formano oggetto di una comunicazione particolare secondo la stessa periodicità ; tale comunicazione tiene distinti per ogni Stato, paese o territorio d'origine i quantitativi di zucchero preferenziale oggetto del rilascio del titolo d'importazione. »

Articolo 11

Per quanto riguarda lo zucchero preferenziale importato nella Comunità anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento gli interessati comunicano all'organismo competente dello Stato membro importatore, che a sua volta ne informa la Commissione, i quantitativi importati e la loro origine.

Articolo 12

Gli Stati membri prendono tutte le misure supplementari per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1975. Esso è applicabile sino al 31 luglio 1975.

(1) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(2) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Barbados
Belize
Fiji
Guyana
Jamaica
Kenia
Madagascar
Malawi
Mauritius
République populaire du Congo
St Kitts-Nevis-Anguilla
Surinam
Swaziland
Tanzania
Trinidad and Tobago
Uganda

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR. 1 N.

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

.....

e

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (3)

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) **Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa».**

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

Timbro

modello ..... n. .....

del .....

Ufficio doganale .....

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

.....

A ..... addì .....

.....

(Firma)

(2) **Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.**

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

(3) Da compilare soltanto se il paese d'esportazione non è il paese di cui i prodotti sono considerati originari. In caso contrario la casella va cancellata con tratti di penna.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	Il controllo effettuato ha permesso di costatare che il presente certificato (1) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. Fatto a ....., addì ..... Timbro ..... (Firma)	Fatto a ....., addì ..... Timbro ..... (Firma)

(1) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR. 1 N.

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

.....

e

.....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (2)

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

(2) Da compilare soltanto se il paese di esportazione non è il paese di cui i prodotti sono considerati originari. In caso contrario la casella va cancellata con tratti di penna.

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ([1]):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

([1]) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.